



PROVINCIA DI MACERATA

Decreto Presidenziale

N. 175 Del 09-10-2020

Oggetto:	LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 E SS.MM.II. ART.30 COMUNE DI CAMERINO PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER UN FABBRICATO SITO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CAMERINO INDIVIDUATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 61, PARTICELLA 340 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 04/08/2020
----------	--

IL PRESIDENTE

assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Oggetto: **LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 E SS.MM.II. ART.30 COMUNE DI CAMERINO PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER UN FABBRICATO SITO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CAMERINO INDIVIDUATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 61, PARTICELLA 340 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 04/08/2020**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Vista la nota prot. n. 17253 del 13/08/2020, pervenuta nella stessa data con n. 17261, con la quale il Comune di Camerino ha trasmesso la Delibera di G.C. n. 95 del 04/08/2020 avente per oggetto "Piano di recupero di iniziativa privata per un fabbricato sito nel centro storico del comune di Camerino, individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 61, Particella 340" e relativi elaborati allegati.

PREMESSO CHE:

-il Comune di Camerino è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R., approvato definitivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 148 del 04/05/1999 e successivamente sottoposto a varianti parziali;

- la Giunta Comunale, con Delibera n. 95 del 04/08/2020, ha adottato, ai sensi della L.R. 34/1992 e s.m.i. art. 30, il Piano di Recupero finalizzato all'intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale plurifamiliare, denominato "Condominio Via Narco 16", danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e identificato catastalmente al Foglio 61 mappale 340.

RAMMENTATO CHE:

- in virtù dei dispositivi presenti nella legge regionale n. 34 del 05/8/1992 e s.m.i. questa Provincia provvede alla sola espressione di osservazioni nel caso in cui rilevi eventuali incongruenze con la normativa di competenza vigente o con gli strumenti della pianificazione del territorio. Il Comune approva il piano attuativo motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia;

- il procedimento di formazione e approvazione dei piani attuativi e relative varianti è in capo al Comune che deve verificare la regolarità dell'iter seguito con riferimento alle disposizioni della stessa L.R. 34/92 e s.m.i., articolo 30 e seguenti, oltre alla necessità di acquisire pareri da parte di altri Enti, al fine di non incorrere in vizi procedurali.

PRESO ATTO CHE, unitamente alla suddetta delibera di adozione, sono stati trasmessi i seguenti elaborati:

- Richiesta approvazione al Comune
- NTA-PA: Norme Tecniche di Attuazione Piano Attuativo;
- DF.01: Documentazione fotografica;
- Tav. SF.01: Documentazione catastale;
- Tav. SF.02: Planimetria, Stralcio P.R.G. e Catastale;
- SP.02.m.paes Relazione paesaggistica;
- SF.03i: Stato attuale superfici;
- Tavv. SF.03a-n RILIEVO DELLO STATO ATTUALE comprendente:
 - Tav. SF.03a: Pianta Piano Terra;
 - Tav. SF.03b: Pianta Piano Seminterrato;
 - Tav. SF.03c: Pianta Piano Primo;
 - Tav. SF.03d: Pianta Piano Secondo;
 - Tav. SF.03e: Pianta Piano Terzo;
 - Tav. SF.03f: Pianta Piano Quarto;
 - Tav. SF.03g: Pianta Piano Quinto;
 - Tav. SF.03h: Pianta della copertura;
 - Tav. SF.03i: Quadro riassuntivo delle unità immobiliari Proprietà – Superfici;
 - Tav. SF.03l: Prospetti;
 - Tav. SF.03m: Prospetti;
 - Tav. SF.03n: Sezioni;
- Tavv. SP.01a–n PROGETTO ARCHITETTONICO comprendente:
 - Tav. SP.01a: Pianta Piano Terra;
 - Tav. SP.01b: Pianta Piano Seminterrato;
 - Tav. SP.01c: Pianta Piano Primo;
 - Tav. SP.01d: Pianta Piano Secondo;
 - Tav. SP.01e: Pianta Piano Terzo;
 - Tav. SP.01f: Pianta Piano Quarto;
 - Tav. SP.01g: Pianta della copertura;
 - Tav. SP.01h: Quadro riassuntivo delle unità immobiliari Proprietà – Superfici;
 - Tav. SP.01i Prospetti;

- Tav. SP.011: Prospetti;
- SP.02a: Relazione geologica;
- Rapporto preliminare di screening semplificato;
- Relazione verifica a VAS semplificata
 - Parere ASUR espresso in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (S.C.A.) per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - prot. n. 64789/DP/SISP del 16/06/2020;
- Parere igienico-sanitario ASUR prot. n. 35533 del 31/03/2020;
 - Parere Regione Marche – Servizio Tutela e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Macerata (ID: 19275602 del 11/03/2020/PTGC-FMA, assunto agli atti del Comune con n. 7018 del 16/03/2020);
 - Parere Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio delle Marche (prot. n. 9710 del 10/06/2020);
 - Parere ASSM in qualità di S.C.A. per la V.A.S. prot. n. 03-04/3758/ST/CM/mam-pn (pervenuto con prot. n. 15380 del 23/07/2020);
- Determina provincia n.247 del 23.07.2020 esclusione a VAS.

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti i seguenti pareri per la variante:

- **ASUR – Servizio Igiene e Sanità Pubblica** (prot. n. 35533 del 31/03/2020): parere igienico sanitario favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *“la gestione dei reflui dovrà essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. N. 152/2006;*
- *le emissioni rumorose durante le attività di costruzione e ristrutturazione dovranno essere contenute entro limiti previsti dalla normativa vigente e in particolare dal piano di zonizzazione comunale;*
- *dovrà essere rivolta particolare attenzione a tutte quelle operazioni che possono determinare emissioni diffuse di polveri durante le fasi di cantiere al fine di ridurre al minimo l’impatto sulla componente atmosferica;*
- *i materiali provenienti da sbancamento debbono essere smaltiti secondo le disposizioni della vigente normativa;*
- *gli edifici previsti nel piano di recupero dovranno essere realizzati e/o ristrutturati rispettando i parametri previsti dal Decreto Ministero della Sanità 05/07/1975;*
- *tutti i servizi igienici privi di finestratura apribile dovranno essere dotati di ricambio forzato dell’aria, tale da attivarsi contemporaneamente all’accensione della relativa illuminazione elettrica e disattivato con adeguato ritardo così da garantire non meno di 4 ricambi completi ad ogni utilizzo degli stessi;*
- *prima di procedere alle ristrutturazioni degli edifici in questione, gli stessi dovranno essere oggetto di controllo da parte del tecnico incaricato al*

fine di stabilire la presenza o meno di eventuali parti in amianto e quindi procedere in base alla normativa inerente;

• siano rispettate le indicazioni degli Enti e Organi interessati, salvi ed impregiudicabili i diritti dei terzi coinvolti.

- Regione Marche – Servizio Tutela e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Macerata (ID: 19275602 del 11/03/2020/PTGC-FMA, assunto agli atti del Comune con n. 7018 del 16/03/2020);

Parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 con le seguenti prescrizioni:

· “al fine di non danneggiare gli edifici e le opere stradali limitrofe, gli sbancamenti dovranno essere preventivamente verificati e, se necessario, dovranno essere contenute con opportune opere anche in corso di realizzazione;

· le opere fondali dovranno interessare terreni con adeguate caratteristiche geotecniche, capaci di assorbire i carichi indotti dai nuovi manufatti, per la loro progettazione e verifiche ci si dovrà attenere a quanto stabilito nelle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 17/01/2018; il progettista dovrà valutare la necessità di effettuare ulteriori indagini geognostiche ai fini della caratterizzazione e modellazione geotecnica.”

Valutazione in merito alla compatibilità idraulica ex art. 10 L.R.22/2011:

“Si ritiene che il Piano di Recupero di iniziativa privata per demolizione e ricostruzione di in edificio della Ditta “Condominio Via Narco 16”, di che trattasi sia compatibile con le caratteristiche idrauliche dell’area.

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. n.22/2011 e secondo i criteri della Delibera già richiamata. La verifica del rispetto di tali prescrizioni è di competenza del Comune, Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

Le presenti valutazioni dovranno essere allegate all’atto di approvazione dello strumento urbanistico.

Si comunica, infine, che prima dell’inizio dei lavori dovrà essere effettuato il deposito del progetto strutturale presso il Servizio Sismica della P.F. Tutela del Territorio di Macerata, come previsto negli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero specifica richiesta di autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001.”

- Soprintendenza Archeologica belle Arti ePaesaggio delle Marche parere prot. n. 9710 del 10/06/2020 (assunto al Protocollo del Comune in data 11/06/2020 con n. 12817), favorevole con le seguenti prescrizioni:

· *“Per illucernario superiore, posto a copertura della corte interna si richiede l’impiego di cristalli antiriflettenti;*

· *Per quanto riguarda l’impatto dei brise-soleil sui parapetti e sui balconi si richiede una soluzione meno caratterizzante rimanendo sempre sulla stessa scelta, da valutare anche in corso d’opera con la Soprintendenza;*

· *Le parti da intonacare siano tinteggiate con colori tenui nella gamma delle terre.”*

Il parere della Soprintendenza è stato recepito nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune (n. 652 del 22/07/2020).

ACCERTATO CHE:

- il presente P.d.R. di iniziativa privata, redatto ai sensi della L. 457 del 05/08/1978, riguarda la demolizione e ricostruzione di un edificio plurifamiliare di civile abitazione, denominato “Condominio Via Narco 16”, danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ubicato nel centro storico di Camerino, tra via Narco e vicolo del Pozzo, in prossimità del duecentesco Convento di San Domenico e identificato catastalmente al Foglio 61 mappale 340.

Il manufatto, che risale alla seconda metà del ‘900, contrasta con il contesto insediativo storico, soprattutto per dimensioni e per tipologia: trattasi di un imponente “blocco” pluripiano, in linea con le architetture degli anni ‘60 e ‘70, di forma poligonale e leggermente irregolare, sviluppato su sei piani, di cui uno seminterrato, con copertura piana, sormontata da una serie di volumi tecnici, che costituiscono un ulteriore livello. I prospetti sono caratterizzati dall’abbondante uso di balconi, solette e cornicioni a sbalzo e da una notevole eterogeneità di finiture esterne (porzioni di pietra squadrata, di laterizio in faccia vista, di tufo in faccia vista, di intonaco liscio su alcune specchiature murarie, sui parapetti e sulle velette delle finestre).

Le diverse unità immobiliari sono distribuite da un corpo scala posto in posizione baricentrica e l’areazione dei locali rivolti verso l’interno del grande edificio è demandata a tre chiostrine di servizio.

- il vigente P.R.G. classifica l’area come zona “A - di interesse storico-artistico”, di cui all’art. 21 delle N.T.A., che recita: *“Le zone Residenziali di Interesse Storico-Artistico sono quelle delimitate come Centro Storico; queste, fatta salva la facoltà di cui all’ultimo comma dell’art. 4, sono soggette a definizione mediante Piani Particolareggiati unitari, estesi alle intere zone contrassegnate nelle planimetrie di P.R.G., aventi finalità di risanamento edilizio conservativo ed altre trasformazioni conservative, in rispondenza a quanto disposto dal D.M. n. 1444 del 02/04/1968. Fino al momento dell’approvazione dei suddetti Piani Particolareggiati possono essere autorizzate soltanto le opere di manutenzione ordinaria e*

straordinaria così come definite all'art. 31 – titolo IV della L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni; nelle aree ed immobili dei Centri Storici delimitate come ZONE DI RECUPERO ai sensi della L. 05/08/1978, n. 457, sono ammessi anche interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia con le limitazioni di cui all'art. 27 della suddetta Legge così come modificata dalla L. 17/02/1992 n. 179, nonché interventi previsti in Piani di Recupero approvati ai sensi degli art. 28 e 30 della L. 457/78”.

- Il P.d.R., finalizzato all'adeguamento sismico, prevede la demolizione e la ricostruzione dell'edificio, sulla medesima area di sedime del preesistente, senza aumento di volume e superficie utile lorda (S.U.L.), e il sostanziale mantenimento delle geometrie dell'involucro esterno; nel merito, si precisa che la documentazione trasmessa è carente delle Sezioni relative allo stato di progetto e del calcolo dei volumi, (stato attuale e stato di progetto), ma le N.T.A. del P.d.R., che integrano e specificano quelle del vigente P.R.G. comunale, all'art. 5 lett. a), e), lett. f) e lett. g, dispongono che:

“a. Ai fini dell'attuazione del P.A. le presenti norme fanno riferimento ai parametri edilizi ed urbanistici vigenti per il Centro Storico. L'intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente si classifica come 'ristrutturazione urbanistica' ai sensi della L.457/78 ed è costituito da una unica UMI per la quale si prevede la demolizione e la ricostruzione.

...omissis...

e. La sagoma di ingombro della porzione di attacco a terra dovrà rimanere inalterata; per tutte le parti in elevazione sono consentiti extra spessori murari dell'involucro in funzione di isolamento termo-acustico e di risparmio energetico fino ad un max di 15.

f. L'altezza massima del nuovo edificio non potrà superare quella di stato attuale che dovrà rimanere invariata così come il numero dei piani. All'interno dell'altezza complessiva, in ragione di mutati spessori dei solai motivati da ragioni strutturali, termo-acustici e impiantistici, potranno consentire variazioni e una redistribuzione delle quote di interpiano. La quota di riferimento degli spiccati (0,00) è stabilita in corrispondenza dell'accesso ai garage (cfr. tav. allegata) e la distanza con l'intradosso di copertura dei volumi posti sull'ultimo livello determinano un'altezza complessiva dell'edificio allo stato attuale pari a ml. 22,50

g. Il Volume e la SUC totale dell'edificio non potranno superare le quantità esistenti. Nella tipologia di edificio a corte, in ragione della protezione dagli eventi atmosferici l'eventuale copertura totale o parziale dello spazio intercluso non costituisce volumetria né superficie coperta.”

Dal punto di vista formale, si prevede una revisione delle soluzioni di facciata in modo da favorire l'inserimento del manufatto nel tessuto edilizio storico, mediante

i seguenti interventi:

- revisione degli accessi e dei collegamenti verticali (scala e ascensore);
- realizzazione di una corte interna, ben illuminata e ben areata, con affaccio comune degli alloggi;
- eliminazione in copertura, dei locali tecnici;
- revisione completa delle facciate con un sistema di rivestimento, a cappotto, caratterizzato da materiali tradizionali (laterizio a faccia vista) interpretati in chiave contemporanea;
- estensione della facciata in laterizio, posta anche come “contenimento” degli attuali balconi, che rimangono così salvaguardati, ma perdono l’effetto di affaccio “a sbalzo” per avvicinarsi alla tipologia a loggia, con schermatura a brise-soleil;
- creazione di modanature orizzontali nella zona basamentale, rivestita omogeneamente con lastre di travertino chiaro, per mitigare l’effetto fuori-scala dell’edificio, soprattutto in altezza.

RILIEVI: L’art. 5 lett. a) delle N.T.A. del P.d.R. qualifica l’intervento come ristrutturazione urbanistica, fattispecie non contemplata dall’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. nelle Zone “A”.

Alla luce di quanto sopra, Il P.d.R. si pone in variante rispetto al P.R.G. e la variante in parola rientra nella casistica di cui all’art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e s.m.i., di competenza della Giunta, e, quindi, la procedura adottata dal Comune è corretta.

Verifichi il Comune la necessità di integrare l’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. con una nota specifica contenente l’indicazione che, nell’area identificata catastalmente al F. 61, particella 340, sono ammessi gli interventi previsti dal presente P.d.R.

Rispetto alla norma tecnica proposta, alla luce dell’abrogazione del comma 6 dell’articolo 14 D. Lgs. 102/2014, si indica inoltre di rivedere l’art. 5 lett. e), laddove indica che *“per tutte le parti in elevazione sono consentiti extra spessori murari dell’involucro in funzione di isolamento termo-acustico e di risparmio energetico fino ad un max di 15”*.

DATO ATTO CHE, rispetto all’istituto della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la variante è stata esclusa dalla V.A.S. (mediante procedura Semplificata di cui al paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019), con Determina Dirigenziale n. 247 del 23/07/2020 del Settore “Territorio e Ambiente” della Provincia di Macerata, con le seguenti prescrizioni:

1) il Piano di Recupero di iniziativa privata per la demolizione e ricostruzione di un edificio plurifamiliare (denominato Palazzo Sala) danneggiato dagli eventi sismici del 2016, dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in

materia Ambientale, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Seppure non inerente le valutazioni di carattere ambientale di cui al Procedimento in oggetto, per la successiva fase di adozione del Piano di Recupero, l'Amministrazione Comunale dovrà verificare e dimostrare l'effettiva conformità di tale Piano all'art. 21 delle NTA del PRG vigente. Nel caso in cui non fosse conforme, dovrà adottare il Piano di Recupero di cui trattasi, anche in variante al PRG vigente."

Verificato che rispetto alle disposizioni D.M. 1444/68 (artt. 7 – 9) relative alle Zone A il Piano di Recupero risulta ammissibile in quanto non prevede l'aumento della volumetria, della SUL e dell'altezza dell'edificio.

DATO ATTO CHE la Provincia, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 34/2005, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni e che, nel caso di specie, detto termine scade in data 12/10/2020;

RILEVATO CHE, dagli elaborati trasmessi, emerge la necessità di formulare osservazioni in merito alla Variante in oggetto;

VISTE E RICHIAMATE:

- la legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni;
- la Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.24;
- la Legge regionale n. 34 del 05/08/1992 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22;
- la nota prot. n. 7283 del 11/01/2006 del Servizio Attività Istituzionali della Regione Marche con la quale si segnala che la procedura, di cui all'art. 30, si applica anche alle varianti al Piano Regolatore Generale di cui all'art. 15, comma 5 della L.R. n. 34/92;
- le previsioni e gli indirizzi del P.P.A.R., nonché le prescrizioni del P.I.T. e del P.T.C.;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. 190/2012, per quanto a propria conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il Sottoscritto, che ne cura l'istruttoria.

SI PROPONE, pertanto, di DECRETARE quanto segue:

I) di formulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/2/1985 n. 47 e dell'articolo 30 della Legge regionale 05/08/1992, n. 34, le seguenti osservazioni al Piano di Recupero di iniziativa privata finalizzato all'intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale plurifamiliare, denominato "Condominio Via Narco 16", danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, distinto al Foglio 61 mappale 340, adottato dal Comune di Camerino con D.G.C. n. 95 del 04/08/2020:

- siano recepite le prescrizioni impartite dai vari Enti in sede di rilascio dei pareri di competenza;

- alla luce dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 14 D. Lgs 102/2014, avvenuta con il D.L. 73/2020, si indica di rivedere l'art. 5 lett. e) delle NTA del PDR, laddove dispone che *"per tutte le parti in elevazione sono consentiti extra spessori murari dell'involucro in funzione di isolamento termo-acustico e di risparmio energetico fino ad un max di 15"*;

- verifichi il Comune la necessità di integrare l'art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. con una nota specifica contenente l'indicazione che, nell'area identificata catastalmente al F. 61, particella 340, sono ammessi gli interventi previsti dal presente P.d.R.

II) dare mandato al Dirigente del Settore "Territorio e Ambiente", al quale è assegnato il procedimento di cui trattasi, di comunicare al Comune di Camerino il presente atto;

III) di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della L.R. 34/92 e s.m.i.;

IV) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;

V) di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000, considerata la particolare rilevanza degli interessi urbanistici e la conseguente esigenza di accelerare le procedure di formazione degli strumenti urbanistici, così da garantire il più possibile una piena e anticipata vigenza delle scelte di pianificazione.

Macerata, 7 Ottobre 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(f.to Arch. Beatrice Pierini)

IL PRESIDENTE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

DECRETA

I) di formulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della Legge 28/2/1985 n. 47 e dell'articolo 30 della Legge regionale 05/08/1992, n. 34, le seguenti osservazioni al Piano di Recupero di iniziativa privata finalizzato all'intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale plurifamiliare, denominato "Condominio Via Narco 16", danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, distinto al Foglio 61 mappale 340, adottato dal Comune di Camerino con D.G.C. n. 95 del 04/08/2020:

- siano recepite le prescrizioni impartite dai vari Enti in sede di rilascio dei pareri di competenza;

- alla luce dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 14 D. Lgs 102/2014, avvenuta con il D.L. 73/2020, si indica di rivedere l'art. 5 lett. e) delle NTA del PDR, laddove dispone che *"per tutte le parti in elevazione sono consentiti extra spessori murari dell'involucro in funzione di isolamento termo-acustico e di risparmio energetico fino ad un max di 15"*;

- verifichi il Comune la necessità di integrare l'art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. con una nota specifica contenente l'indicazione che, nell'area identificata catastalmente al F. 61, particella 340, sono ammessi gli interventi previsti dal presente P.d.R.

II) dare mandato al Dirigente del Settore "Territorio e Ambiente", al quale è assegnato il procedimento di cui trattasi, di comunicare al Comune di Camerino il presente atto;

III) di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 30,

comma 5, della L.R. 34/92 e s.m.i.;

IV) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROVINCIA DI MACERATA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 187 del 07-10-2020

LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, ART.24.- L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 E SS.MM.II.
ART.30 COMUNE DI CAMERINO PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
PER UN FABBRICATO SITO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI
CAMERINO INDIVIDUATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 61,
PARTICELLA 340 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 04/08/2020

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Espresso in data 09-10-2020

Il Dirigente

ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente atto, dichiarato immediatamente eseguibile, viene approvato e sottoscritto a termini di legge e verrà pubblicato all'Albo Pretorio one-line per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO PETTINARI

DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.